

Rischiosità e merito creditizio - 13 Marzo 2019 Ore 06:00

## Crisi d'impresa: nuove misure per l'accesso al credito bancario. Una vera agevolazione?

Giuseppe Rodighiero - Componente Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi UNGDC

- **Crisi impresa**

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede misure per garantire un miglior accesso al credito bancario da parte delle imprese in difficoltà. Tuttavia, l'erogazione di finanziamenti a soggetti in crisi da parte delle banche deve tenere conto di specifici obblighi regolamentari richiesti dalle autorità di vigilanza in termini di patrimonializzazione e di rettifiche su crediti, subordinati allo "standing" creditizio dell'impresa affidata. Gli istituti di credito potrebbero, quindi, essere scoraggiati ad esporsi con nuovi affidamenti verso aziende in procedura, oppure interessate da un piano attestato di risanamento. Quali sono le possibili soluzioni?

L'entrata in vigore del decreto attuativo ([D.Lgs. n. 14/2019](#)) sul nuovo [Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza](#) potrebbe non sortire gli effetti sperati da molti operatori in merito al miglior accesso al credito da parte delle imprese in crisi.

L'accantonamento di patrimonio di vigilanza dipendente dalla rischiosità dell'affidamento, le rettifiche su crediti in ragione delle svalutazioni da effettuarsi a copertura di perdite attese nel verificarsi e stimate nell'ammontare, forse non saranno in grado di compensare il beneficio ritraibile dalle misure protettive ed agevolative previste dalla riforma fallimentare per le concessioni di credito in esecuzione od in funzione di proposte di risoluzione della crisi dell'impresa.

La nuova finanza con la legge fallimentare

Certamente è apprezzabile l'opera di riordino del nuovo Codice di quanto già stabilito in materia di finanziamenti in prededuzione come previsto dagli articoli 182 quater e 182 quinquies della legge fallimentare. In particolare nel primo articolo viene disposta la prededuzione, in seguito al successivo fallimento, della nuova finanza in esecuzione degli [accordi di ristrutturazione](#) dei debiti e dei [concordati preventivi](#), come pure la prededucibilità della "finanza ponte" richiesta dal debitore in corso di trattativa con i creditori, nelle more della presentazione (ma comunque in funzione) della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti o della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. ....